



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2015

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa* tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	13
Testo del <i>Memorandum</i> in lingua ufficiale e facente fede....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti diretti e indiretti nei settori produttivi e commerciali di riferimento dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione sudamericana.

2. CONTENUTI

Il *Memorandum* in esame è composto da un brevissimo Preambolo e da 6 articoli.

L'articolo 1, dopo aver precisato che la cooperazione tra le Parti deve in ogni caso basarsi sul principio della reciprocità e svolgersi in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, enuncia gli obblighi che ne derivano a carico dell'Italia, che fornirà al Perù assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione a sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana. Esso definisce, altresì, i termini della collaborazione, con particolare riferimento allo scambio di informazioni e alle iniziative inerenti il supporto logistico, nonché al supporto e alle attività addestra-

tive del personale peruviano presso le aziende italiane.

L'articolo 2 demanda alla stipula di appositi Protocolli aggiuntivi l'individuazione delle modalità di attuazione della cooperazione.

L'articolo 3 individua i referenti nazionali per l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una «Commissione mista di sicurezza e difesa», cui è affidata la responsabilità di dare esecuzione all'Accordo. In particolare, detta Commissione, che si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Perù, è chiamata a gestire l'attuazione del *Memorandum*, adottando a tale fine tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune, supervisionando le attività condotte ed elaborando proposte per migliorare le procedure di lavoro.

L'articolo si occupa, inoltre, degli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, e precisando che le attività da svolgersi nel suo ambito non implicano oneri finanziari aggiuntivi. Infine, esso pone a carico del personale sia civile che militare di ciascuna Parte l'obbligo di rispettare le leggi dell'altra Parte qualora si trovi sul suo territorio, e dispone circa eventuali dispute relative all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo, rinviandone la soluzione esclusivamente a consultazioni tra i Partecipanti.

L'articolo 5 disciplina il trattamento e la gestione dei materiali e delle informazioni classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi

ai quali sono stati destinati nell'ambito delle finalità dell'Accordo, e che il loro trasferimento verso Paesi terzi potrà avvenire esclusivamente a seguito di approvazione scritta della Parte che li ha resi disponibili.

L'articolo 6, infine, stabilisce i termini di validità dell'Accordo, individuandone la data di entrata in vigore e disciplinando le modalità cui le Parti dovranno attenersi nell'ipotesi di denuncia o revisione.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Perù comporta oneri per il bilancio dello Stato unicamente in relazione all'articolo 4 (para 1 e 2), che ne demanda l'esecuzione ad una Commissione Mista, le cui riunioni si terranno presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Perù.

Nell'ipotesi dell'invio in Perù di cinque rappresentanti nazionali (tre Dirigenti militari e due Ufficiali Superiori) con una permanenza di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

- **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 250,00 al giorno x 5 pers. x 2 notti) = € 2.500,00

La diaria giornaliera per 3 Dirigenti militari, pari a € 139,23, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a € 111,38. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 37,13), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 74,25. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 22,60, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 35,71, vengono applicate ritenute erariali al 32,70%, per un importo di € 11,68. Sommando tale importo alla diaria ridotta a 2/3, sopra indicata in € 74,25, si ottiene l'importo arrotondato di € 86,00 che, moltiplicato per 3 persone per 3 gg., comporta un onere di € 774,00. = € 774,00

La diaria giornaliera per i 2 militari non dirigenti, pari a € 131,60, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a € 105,28. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 35,09), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 70,19. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 18,54, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 29,29, vengono applicate ritenute erariali al 32,70%, per un importo di € 9,58. Sommando tale importo alla diaria ridotta a 2/3, sopra indicata in € 70,19, si ottiene l'importo arrotondato di € 80,00 che, moltiplicato per 2 persone per 3 gg., comporta un onere di € 480,00. = € 480,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 3.754,00

- **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 3.500,00, + € 175,00 quale maggiorazione del 5% sul costo del biglietto aereo) per 5 persone = € 18.375,00

TOTALE ONERI = € 22.129,00

Non si stima alcuna spesa in relazione agli eventuali gruppi di lavoro *ad hoc* di cui al paragrafo 5 dell'art. 4, in quanto si prevede che essi, ove costituiti, lavoreranno esclusivamente attraverso strumenti telematici, e quindi non daranno luogo ad alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in relazione ad analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

- tutte le attività di cui all'art. 1 del Memorandum, ivi comprese le attività di addestramento del personale peruviano di cui al paragrafo 3, e quelle discendenti dagli eventuali accordi attuativi specifici di cui al paragrafo 6, saranno effettuate nell'esclusivo interesse della Controparte e, ai sensi del citato paragrafo 6, saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, cioè dietro rimborso da parte del Governo peruviano delle relative spese; esse pertanto non danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- qualora vengano stipulati, ai sensi dell'art. 2, Protocolli aggiuntivi, o introdotti, ai sensi dell'art. 6, emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica del Memorandum è dunque valutato in euro 22.129,00 annui, ad anni alterni. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini di applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

- 2 OTT. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ministero della difesa.

Titolo: Schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010".

Indicazione del referente: dott.ssa Marina IADEROSA (Ministero della difesa, tel. 06.47352165)

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al Memorandum in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Perù in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Memorandum che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti giuridici vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il proposto intervento di ratifica del Memorandum non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, il Memorandum non coinvolge funzioni di regioni e enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione" poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo saranno effettuati dal Ministero della difesa.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il Memorandum in oggetto, firmato a Roma il 17 marzo 2010, fornisce una nuova cornice giuridica alla cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa e dei materiali per la difesa, sinora disciplinata da un precedente Memorandum sottoscritto a Lima il 10 luglio 2002, destinato a decadere dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Esso risponde all'esigenza di promuovere, facilitare e sviluppare, attraverso iniziative comuni, la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei relativi materiali, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e allo sviluppo dell'interscambio commerciale nello specifico settore, in uno spirito di amicizia già esistente. Peraltro, l'attuazione del Memorandum si rivela, altresì, idonea a svolgere un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione sudamericana, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

- b) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'intervento si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Perù, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti del Memorandum. Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione del Memorandum potranno derivare, a seguito della sottoscrizione di ulteriori accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse, benefici per i pertinenti comparti produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo e in varia misura "indotto" delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di appositi Protocolli aggiuntivi sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni del Memorandum sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Perù. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti operanti nel settore dei materiali per la difesa.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti e lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la parte peruviana, è intervenuto il Ministero della difesa.

SEZIONE III. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare del disposto dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma del Memorandum, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Perù, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV. OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare, e che non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PRO POSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione del Memorandum, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Il provvedimento non contiene disposizioni capaci di incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di nuovi sbocchi sui mercati internazionali.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

L'attuazione del Memorandum non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. Esso non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione, che darà luogo ad attività istituzionali già normalmente espletate dal Ministero della difesa. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui Fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'attuazione del Memorandum non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato, mentre potrebbe dare luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa, in conseguenza della perseguita attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Responsabile dell'attuazione del Memorandum sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Al Memorandum verrà data pubblicità tramite il sito web del Ministero della difesa.

c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e curerà il monitoraggio sulle attività espletate, attraverso verifiche dirette per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Il Memorandum in questione potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetti a partire dal sesto mese successivo, ovvero modificato, previo consenso scritto delle Parti.

e) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Il Ministero della difesa, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale, nel corso degli anni, di materiali per la difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4 del *Memorandum* di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 22.129 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie e rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4 del *Memorandum* medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM DI INTESA
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ
PER LA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA
SICUREZZA E DIFESA
E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

MEMORANDUM DI INTESA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ
PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DIFESA
E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù da qui in avanti denominati "le Parti":

tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti Contraenti da una più efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la Difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi;

nell'obiettivo di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti agiranno in accordo con i propri rispettivi ordinamenti giuridici in vigore per promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Sicurezza e Difesa e dei materiali per la Difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

La Parte italiana, attraverso il Segretariato Generale della Difesa e le Direzioni Generali degli Armamenti (Navali, Terrestri ed Aerei) fornirà alla Parte peruviana assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana.

Questo supporto comprenderà essenzialmente:

- lo scambio di informazioni, finalizzato alla manutenzione e all'ammodernamento delle apparecchiature, sistemi e materiali;
- la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature;

- l'assistenza nelle attività di acquisto e di riparazione di materiali, e di corsi di formazione e qualificazione presso aziende italiane;
- l'addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della Difesa italiana o della Difesa peruviana;
- l'assistenza e supporto nei contatti, negoziazioni, trattative con le industrie della Difesa italiana.

Le Parti si impegnano a realizzare scambi di informazioni inerenti eventuali varianti nella configurazione degli apparati e dei sistemi comuni a quelli impiegati nelle Forze Armate dei due Paesi.

Le Parti si impegnano a sostenere le richieste di materiali di supporto alle apparecchiature di cui al punto precedente, sia attraverso cessioni dai propri stock che assistendo la Parte richiedente nell'acquisizione dal mercato nazionale degli item non disponibili.

Le prestazioni saranno a titolo oneroso, ma non lucrativo e con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l'ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti.

L'organizzazione e lo sviluppo delle attività per la cooperazione, così come le attività generali del presente Memorandum saranno a carico del Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa Italiana e del Viceministro della Politica della Difesa del Ministero della Difesa Peruviana.

ARTICOLO 2

La cooperazione si svilupperà nei settori di competenza e secondo le modalità che saranno successivamente definite in appositi Protocolli aggiuntivi al presente Memorandum.

ARTICOLO 3

Per il coordinamento delle attività, le Parti Contraenti designeranno Punti di Contatto che saranno per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Capo del III Reparto (Politica degli Armamenti) del Segretariato Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e per il Ministero della Difesa Peruviano il Direttore Generale delle Relazioni Internazionali ed il Direttore delle Relazioni Internazionali.

I predetti funzionari riferiranno alle Autorità incaricate sulle attività realizzate.

ARTICOLO 4

La Parti stabiliranno una "Commissione Mista di Sicurezza e Difesa" (CMSD) Italia - Perù che per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, sarà costituita dal Segretario Generale della Difesa e da funzionari corrispondenti, mentre per il Ministero della Difesa della Repubblica Peruviana sarà costituita dal Viceministro della Politica per la Difesa, dal Direttore Generale delle Relazioni Internazionali, dal Direttore delle Relazioni Internazionali e da un rappresentante del Comando Congiunto delle Forze Armate.

La CMSD si riunirà su richiesta di uno dei membri ed in ogni caso almeno con cadenza annuale alternativamente in Italia ed in Perù.

Il paese ospitante avrà l'incarico di presiedere la riunione e redigerà gli atti dell'incontro.

Salvo diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo.

La CMSD avrà la responsabilità della esecuzione del presente MoU. I suoi compiti principali saranno:

- gestire l'attuazione di questo emendamento adottando a tal fine tutte le decisioni che si riterranno necessarie ed opportune;
- firmare e modificare gli Accordi Attuativi relativi all'attuazione dei compiti definiti nel precedente Articolo 1;
- proporre modifiche a questo emendamento, da firmarsi a cura dei Partecipanti;
- stabilire ulteriori Gruppi di Lavoro ad "Hoc", qualora necessario, con l'incarico di esaminare specifici problemi o sviluppare studi riguardanti il supporto in servizio (In Service Support-ISS) dei materiali, apparecchiature e sistemi di provenienza italiana;
- supervisionare le attività condotte secondo questo emendamento assicurando la convenienza economica delle stesse;
- elaborare proposte per migliorare le procedure di lavoro allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/efficacia;
- fornire contributi tecnici per i contratti d'acquisto per parti di ricambi e materiali;

- sovrintendere al corretto sviluppo dei pagamenti da farsi per parti di ricambio e materiali acquistati;
- effettuare opera di coordinamento per le attività di manutenzione ed addestramento.

È dovere del personale militare e civile di ciascuno dei Partecipanti, quando si trova sul territorio dell'altro Partecipante, di rispettare le leggi del Partecipante ricevente, e di astenersi da ogni attività non in linea con lo spirito del presente MoU. È dovere del Partecipante inviante di prendere le necessarie misure a tal fine.

Le attività da svolgersi nell'ambito del presente MoU non implicano oneri finanziari aggiuntivi.

Ogni disputa riguardante l'interpretazione o l'attuazione di questo MoU sarà risolta solo con consultazioni tra i Partecipanti, e non sarà riportata per risoluzione, a tribunali nazionali o internazionali e a Terze Parti.

Le Parti Contraenti informeranno gli Enti/Industrie interessate del proprio Paese del contenuto e della finalità del presente MoU.

ARTICOLO 5

Ciascuna Parte Contraente garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente MoU, ove per Informazione classificata si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare la sicurezza e gli interessi delle Parti.

La trattazione avverrà secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello classificato corrispondente a quella assegnata dalla parte contraente originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte Contraente originatrice.

La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti Contraenti è la seguente:

<u>PER L'ITALIA</u>	<u>PER IL PERU</u>
RISERVATO	RESEPVADO
RISERVATISSIMO	CONFIDENCIAL
SEGRETO	SECRETO
SEGRETISSIMO	ESTRICTAMENTE SECRETO

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti Contraenti e nell'ambito delle finalità del presente Memorandum.

L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente MoU, da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Il trasferimento a Paesi Terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta del Governo nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti Contraenti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non potranno essere usate a danno degli interessati delle Parti Contraenti.

Qualora ai sensi del presente MoU, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra le industrie e/o Enti diversi dalle Parti Contraenti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili dei due Paesi.

Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Memorandum deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.

Le visite di rappresentanti di una delle Parti Contraenti a Enti e/o Ditte che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte Contraente, saranno richieste attraverso i canali ufficiali almeno 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.

ARTICOLO 6

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Memorandum potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto solo sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia del presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 5.

Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti Contraenti.


Il presente Memorandum sostituisce il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa, fatto a Lima il 10 luglio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Lima il 15.11.1977 in due originali, ciascuno nella lingue Italiana e Spagnola, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL PERU

